



CITTÀ DI ALBENGA
Provincia di Savona
Area Servizi ai cittadini e alle imprese
Ufficio Politiche Sociali

DISCIPLINARE DI INCARICO DI COORDINATORE PEDAGOGICO DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "ROBERTO DI FERRO" (INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE EX ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30.03.2001 N. 165) DELLA DURATA DI ANNI 2 (DUE), EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ANNI 2 (DUE), CON DECORRENZA DAL 01.01.2026.

L'anno duemila____, addì _____ del mese di ____ (____.____.202_), in Albenga e nella sede del Comune di Albenga

TRA

1) il Comune di Albenga, nella persona del dott. Emanuele SCARDIGNO, nato a Milano, il 09.02.1968, domiciliato per la carica presso la Sede comunale in Albenga (SV), Piazza San Michele n. 17, il quale interviene nel presente atto e stipula nella sua qualità di Dirigente dell'Area Servizi ai cittadini e alle imprese - Ufficio Politiche Sociali, in forza dell'art. 74, comma 3, dello Statuto comunale, per conto ed in legale rappresentanza del Comune stesso, avente il n. di codice fiscale 00279480099 (in prosieguo denominato anche, per brevità, *il Comune*);

E

2) il/la Dott./Dott.ssa, nato/a a _____, residente _____, avente il n. di codice fiscale _____, in possesso dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'incarico (in prosieguo denominato anche, per brevità, *il/la professionista* oppure *l'incaricato/a*);

PREMESSO:

A) che con deliberazione della Giunta Comunale n. 367 del 25.09.2025 è stato approvato un atto di indirizzo per l'attivazione di idonea procedura selettiva per l'affidamento dell'incarico di Coordinatore pedagogico del nido d'infanzia comunale "Roberto Di Ferro", della durata di anni 2 (due), rinnovabile per ulteriori anni 2 (due), con decorrenza dal 01.01.2026;

B) che con determinazione dirigenziale n. ____ del _____.2025 è stato stabilito, tra l'altro:

- di provvedere, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, in esecuzione della citata deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____, all'indizione di UNA procedura comparativa, ai sensi degli artt. 48 e seguenti del vigente Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, per il conferimento dell'incarico di Coordinatore pedagogico del nido d'infanzia comunale "Roberto Di Ferro", della durata di anni 2 (due), rinnovabile per ulteriori anni 2 (due), con decorrenza dal 01.01.2026;

- di approvare l'avviso pubblico e lo schema di disciplinare di incarico predisposti dal competente Ufficio dell'Ente;
- di assumere il necessario impegno di spesa;

C) che, a seguito di procedura comparativa e previa valutazione dei criteri di selezione indicati nell'avviso pubblico eseguita dalla Commissione all'uopo costituita, è stata redatta la graduatoria dei candidati, dalla quale risulta primo classificato/a il/la dott./dott.ssa, il/la quale ha conseguito il punteggio complessivo di punti __/100 (__/100 per titoli di studio; __/100 per titoli di servizio; __/100 per prezzo offerto; __/100 per colloquio), come da verbali delle operazioni del __.__.2025 e __.__.2025;

D) che con determinazione dirigenziale n. ____ del __.__.2025 è stata approvata la graduatoria così redatta e, contestualmente, è stato conferito al predetto professionista il presente incarico;

E) che le parti sono concordi nello stipulare un contratto di lavoro autonomo senza vincolo di subordinazione avente per oggetto un incarico di prestazione d'opera intellettuale a professionista esterno all'Amministrazione Comunale, ai sensi degli artt. 2222 e 2229 codice civile;

F) che la stipulazione di un contratto di lavoro autonomo è prevista dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i., il quale dispone che *"per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria"* in presenza dei presupposti di legittimità ivi indicati;

G) che i rapporti tra le parti saranno quindi regolati dal presente atto;

H) che il professionista accetta l'incarico di collaborazione a favore del Comune di Albenga;

I) che occorre ora procedere alla stipula del presente atto (di seguito denominato anche *il contratto* oppure *il disciplinare*);

tutto ciò premesso

tra le parti come sopra costituite

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Rinvio alle premesse

1. Le parti contraenti riconoscono come rispondente alla loro volontà la premessa in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto dell'incarico

1. Il presente disciplinare ha per oggetto l'incarico di Coordinatore pedagogico del Nido d'infanzia comunale "Roberto Di Ferro" quale incarico di prestazione d'opera intellettuale e di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, secondo quanto previsto dalle "Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socio educativi per la prima infanzia, in attuazione dell'art. 30, comma 1, lett. d)

della l.r. 9 aprile 2009, n. 6”, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 222 del 06.03.2015.

2. Saranno compiti e funzioni dell'incaricato/a:

Saranno compiti e funzioni dell'incaricato/a:

- a) Elaborazione e verifica del Progetto Educativo e organizzazione dell'attività socio-educativa annuale;
- b) Definizione, in collaborazione con il Responsabile dell'Ufficio Politiche Sociali, degli assetti organizzativi del servizio, al fine di creare le migliori condizioni per la completa realizzazione delle attività previste;
- c) Redazione, in collaborazione con il personale educativo del nido, del programma degli inserimenti comprensivo di verifica periodica sullo stato di attuazione (compresi gli inserimenti dei bambini presenti nelle liste di attesa anche attraverso la definizione di passaggi interni tra sezioni);
- d) Direzione, coordinamento e verifica di tutta l'attività socio-pedagogica prevista dalla programmazione annuale;
- e) Collaborazione nella redazione, coordinamento e verifica periodica dei piani di lavoro delle sezioni e della loro attuazione;
- f) Rapporti con le famiglie in relazione sia alle attività socio educative che alle singole problematiche dei bambini;
- g) Proposte per acquisti di materiale didattico e di arredo delle sezioni;
- h) Programmazione del calendario dei “Gruppi di Lavoro Educativo” e ruolo di coordinamento (esame delle problematiche e delle dinamiche del gruppo, armonizzazione del personale);
- i) Definizione dei “Progetti di continuità verticale” con attività di raccordo tra i servizi educativi e collaborazione nella programmazione dei “passaggi” dei bambini dal Nido e dai Servizi integrativi alle scuole dell'infanzia comunali, statali e private, ivi comprese le sezioni primavera;
- j) Collaborazione nella programmazione delle varie attività sociali organizzate dal Comune (conferenze e momenti di incontro con l'utenza);
- k) Collaborazione nella definizione di “standard di qualità” e definizione delle modalità di rapporto con l'utenza per l'individuazione degli indici di gradimento del servizio;
- l) Elaborazione dei campionamenti interni (questionario di autovalutazione) ed esterni (questionario di gradimento delle famiglie - campionamenti regionali);
- m) Definizione dell'aggiornamento professionale degli operatori;
- n) Monitoraggio e documentazione delle esperienze;
- o) Promozione degli scambi pedagogici;
- p) Supporto per l'integrazione di bambini con bisogni speciali e per il sostegno alle situazioni di disagio evolutivo;
- q) Partecipazione alle riunioni di coordinamento pedagogico distrettuale;
- r) Promozione di attività di continuità orizzontale tra nido, famiglia e territorio;
- s) Partecipazione alle riunioni del Comitato di gestione;
- t) Redazione di una relazione sintetica mensile sul lavoro svolto (n. ore utilizzate in relazione alla tipologia dei compiti e funzioni svolti).

3. Il Coordinatore pedagogico dovrà partecipare alle attività previste dal Coordinatore pedagogico dell'Ambito territoriale sociale 4 albenganese.

4. Infine il Coordinatore pedagogico eserciterà ogni altra funzione a valenza pedagogica, compresa l'integrazione con il sistema dei servizi educativi, sociali e sanitari afferenti alle aree genitorialità, infanzia e adolescenza, l'attività documentativa, che si dovesse rendere necessaria a garantire il buon andamento dei servizi, anche se non contemplata nel presente articolo.

Art. 3 - Modalità di svolgimento della collaborazione

1. L'incarico viene svolto nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo come risulta dal presente contratto, senza vincolo di subordinazione da parte del/della professionista nei confronti del Comune di Albenga.
2. L'incarico è finalizzato allo svolgimento delle attività indicate al precedente art. 2 e, quanto alle modalità e al tempo di svolgimento, è subordinato alle necessità dettate dall'organizzazione del servizio in relazione ai periodi di apertura del Nido d'infanzia "R. Di Ferro".
3. Non essendovi imposizione di un orario prestabilito di lavoro, il professionista si impegna a prestare la propria opera in base alle attività necessarie e alle esigenze e indicazioni degli operatori. Il professionista si impegna inoltre a garantire la presenza presso il Nido d'infanzia comunale di almeno un pomeriggio alla settimana in corrispondenza dei rientri previsti (martedì e giovedì) per riunioni di coordinamento, organizzazione e aggiornamento con gli operatori. Le riunioni si svolgeranno, di norma, in orario pomeridiano dopo la fine dell'orario frontale degli operatori con i bambini del nido.
4. La collaborazione è caratterizzata dalla preminenza del lavoro personale dell'incaricato, con impiego della propria opera e dei propri mezzi. Il professionista incaricato si impegna pertanto a rendere la propria opera ponendo a disposizione del Comune la completa organizzazione del proprio studio.
5. Il Comune di Albenga, per parte sua, si impegna a porre a disposizione del professionista incaricato tutto il materiale e i dati necessari per l'espletamento dell'incarico.
6. Al fine di svolgere le attività oggetto dell'incarico, il collaboratore potrà avvalersi di tutti gli atti e documenti necessari predisposti dall'Amministrazione e di qualsiasi altro materiale dalla stessa messo a sua disposizione; l'incaricato dovrà impegnarsi a mantenere la più rigorosa riservatezza sulle informazioni e notizie apprese nello svolgimento dell'incarico.
7. La collaborazione si fonda su una remunerazione periodica prestabilita, come più avanti fissato.
8. Lo svolgimento dell'incarico, mancando il vincolo della subordinazione nei confronti dell'Ente, non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con il Comune né l'inserimento gerarchico nell'ambito dell'Ufficio Politiche Sociali pur essendovi funzionalmente collegato né di qualsivoglia altro Ufficio; con la stipula del presente atto, l'incaricato/a non acquisisce pertanto diritto alcuno, né di ordine economico né giuridico né di ordine pensionistico nei confronti del Comune di Albenga.
9. Le prestazioni dell'incaricato/a si svolgono, per le attività di coordinamento e di rapporto con gli operatori, presso il nido d'infanzia comunale "Roberto Di Ferro" ovvero presso altro luogo indicato dagli Uffici competenti.
10. Il professionista dichiara di essere assicurato, per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, con primaria compagnia di assicurazioni.

Art. 4 - Decorrenza e durata

1. Il presente contratto ha la durata di anni 2 (due), con decorrenza dal 01.01.2026 e scadenza il 31.12.2027.

2. Esso è prorogabile, su insindacabile decisione dell'Amministrazione Comunale, di ulteriori anni 2 (due), qualora ne ricorrano le condizioni.

Art. 5 - Compenso

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente disciplinare e per tutta la sua durata che è stimata in un totale di circa n. 330 ore è previsto un compenso lordo complessivo forfettario di **€ 30,00 per ora**, pari a complessivi **€ 9.900,00 (novemilanovecento/00)**, incluso ogni onere fiscale, previdenziale e assicurativo che rimane comunque a carico del professionista, fermo restando il ribasso del __,__% offerto dal professionista in sede di presentazione della domanda che determina l'importo contrattuale di € _____.

2. Il pagamento del compenso sarà effettuato con cadenza bimestrale, previa presentazione di relazione illustrativa dell'attività svolta nel periodo e della relativa fattura elettronica.

3. La somma sopra indicata è comprensiva anche di ogni onere o spesa che il professionista sosterrà per l'espletamento dell'incarico, quali ad esempio le spese di viaggio e di missione, nonché per qualsiasi spesa che si renda necessaria per le attività oggetto dell'incarico.

4. La prestazione svolta non darà al professionista alcun diritto di quiescenza, di liquidazione, né alcun altro diritto di natura previdenziale aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla vigente legislazione.

5. L'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare le somme derivanti dal ribasso per lo svolgimento di ulteriori ore di attività da parte dell'incaricato, fino al raggiungimento dell'importo annuo complessivo di € 9.900,00.

Art. 6 - Rapporti tra incarico ricevuto ed eventuale attività libero-professionale

1. Il prestatore si impegna a non esercitare attività libero-professionale che possa comportare conflitto di interessi con l'Ente, nel rispetto del principio del segreto d'ufficio e dell'obbligo di non interferenza tra attività prestata a favore del Comune di Albenga ed esercizio dell'attività libero professionale.

Art. 7 - Risoluzione del contratto

1. Il Comune si riserva, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, di procedere alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, previa semplice comunicazione con raccomandata A/R., al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) accertamento di ripetute inadempienze ed inosservanze degli impegni assunti dal professionista con il presente disciplinare;
- b) incapacità, negligenza nell'esecuzione dell'appalto e/o ogni altra inadempienza non contemplata nel presente articolo e/o nel presente contratto e/o ogni fatto che pregiudichi o renda impossibile il regolare e corretto svolgimento dell'incarico, a norma dell'art. 1453 del codice civile;
- c) rifiuto ad eseguire le attività oggetto del presente atto.

2. La risoluzione, per qualunque causa avvenuta, comporterà comunque l'applicabilità di ogni ulteriore sanzione civile, amministrativa o penale, nonché il risarcimento del danno subito dal Comune a causa del professionista.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, in caso di risoluzione, è fatto salvo comunque il diritto del professionista al pagamento dei compensi maturati fino al momento del verificarsi delle cause di risoluzione, se dovuti.

4. L'incaricato, per parte sua, può chiedere la risoluzione del presente contratto per inadempienza del Comune, dandone motivazione scritta.

Art. 8 - Recesso unilaterale dal contratto

1. L'Amministrazione Comunale si riserva, a norma degli artt. 1373 del codice civile, la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione all'altra parte con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, per ragioni di pubblico interesse che dovranno essere debitamente motivate e fermo restando il pagamento delle prestazioni svolte fino alla data del recesso.

2. Il professionista dà atto di essere pienamente informato sul punto e dichiara sin da ora che, nel caso di cui al precedente comma, non avrà null'altro a pretendere dal Comune, fatto salvo il riconoscimento del compenso maturato fino alla data del recesso.

Art. 9 - Controversie e foro competente

1. I rapporti tra le parti saranno, per tutta la durata del contratto, improntati al rispetto dei principi di semplificazione e di mutua collaborazione.

2. Ogni controversia derivante e connessa al presente atto dovrà pertanto essere risolta con spirito di reciproca comprensione.

3. Nel caso in cui ciò non sia possibile, per la definizione di ogni vertenza sarà competente il Tribunale di Savona.

Art. 10 - Spese contrattuali

1. Il presente contratto sarà registrato soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e dell'art. 2 della parte II della tariffa ad esso allegata, in quanto redatto in forma privatistica, e le spese di una sua eventuale registrazione saranno a carico del richiedente. Ogni altra eventuale spesa inerente, connessa e conseguente alla stipulazione del presente atto sarà a carico del professionista.

Art. 11 - Trattamento dati

1. Il Comune di Albenga, nella persona del suo dirigente dott. Emanuele Scardigno, informa il professionista che tratterà i dati, contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018 n. 101, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, *"relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"* (GDPR 2016/679).

Art. 12 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare, le parti fanno espresso riferimento alle norme del codice civile in materia di contratto d'opera intellettuale, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il professionista
Dott. _____

Per il Comune di Albenga
Dott. Emanuele SCARDIGNO
